

Questa scheda di sicurezza è destinata agli operatori professionali

Scheda di sicurezza revisione n. 4 del 10/11/2021 sostituisce scheda di sicurezza emessa in data 01/01/2012 (rev. 3)

SEZIONE 1 - Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1 - Identificatore del prodotto:**

- 1.1.1 Tipo di prodotto chimico: **Miscela**
1.1.2 Denominazione Commerciale: **PLASTIBOND**
1.1.3 Identificatore Unico di Formula (UFI): Esente in quanto dispositivo medico

1.2 - Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

- 1.2.1 Usi pertinenti identificati: **Il prodotto è destinato ad essere utilizzato nei laboratori odontotecnici per manufatti scheletrati. Adatto ad incollare, sul modello refrattario, preformati plastici**

1.2.2 Categoria di utilizzazione principale:**• Produzione:**

- Distribuzione (ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15)
- Produzione ed uso come intermedio (ERC1, ERC4, ERC6a, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)
- Produzione (ERC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15)

• Formulazione:

- Formulazione e (re)imballo di sostanze e miscele (ERC2, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15)
- Preparazione della soluzione di rivestimento - sistema chiuso (PROC3, PC30)
- Uso in laboratori - Industriale (ERC2, ERC4, PROC10, PROC15)
- Formulazione industriale (compositi) (ERC2, PROC3, PROC8b, PROC9)
- Trattamento delle acque (ERC3, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13)
- Distribuzione (ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC7, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15)
- Formulazione, Trasferimento e Confezionamento (ERC2, PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9)
- Miscelazione e miscelatura di inchiostro, liquido per il trucco e liquido per la pulizia (ERC2, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PC18)
- Campionamento casuale e controllo della proprietà fisica (PROC15, PC30)
- Applicazione della soluzione di rivestimento sulle lastre (PROC5, PC30)

• Uso in siti industriali:

- Lubrificanti (ERC4, ERC7, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, SU3)
- Uso nei rivestimenti (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15, SU3)
- Lavorazione di polimeri (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21, SU3)
- Uso come solvente di processo e agente di estrazione (ERC4, PROC3, PROC8b, PROC15, PC21, SU9)
- Uso come combustibile (ERC7, PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC16, PROC28, SU3)
- Uso industriale (finale) e relative miscele come solvente (chimico di processo) in inchiostri e fluidi correlati (ERC4, PROC7, PC9a, PC18, PC35, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18)
- Distribuzione (ERC4, ERC6a, ERC7, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, SU9)
- Uso in laboratori (ERC2, ERC4, PROC10, PROC15, SU3)
- Uso nei detergenti (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13)
- Uso di inchiostro nei primer (ERC4, PROC7, PROC20, PROC28, PC18, SU7)
- Uso nella lavorazione dei polimeri (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21, PROC28, SU3)
- Produzione di prodotti chimici/resine/polimeri (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, SU3)
- Fluidi per la lavorazione dei metalli/oli di laminazione (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, SU3)
- Stampaggio (ERC4, PROC10, PC18, SU7)

- Uso in vernici (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC15)
- Uso industriale (ERC4, ERC6a, ERC6b, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PC20, PC21, SU9, SU20, SU24)
- Trattamento delle acque (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13)
- Installazione di flaconi e cartucce di inchiostro nelle stampanti a getto d'inchiostro (ERC5, PROC8a, PC18)
- Produzione di materiali usati come rivestimenti (ERC5, PROC5, PC9a, SU9)
- Uso nei siti industriali (ERC4, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13)
- Uso come agenti leganti o agenti di rilascio (ERC4, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14, SU3)
- Uso industriale di Adesivi/Sigillanti (ERC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15)
- Produzione & uso come intermedio (ERC1, ERC4, ERC6a, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15, SU8, SU9, SU3)
- Lavorazione industriale di polimeri per la produzione di preimpregnati tramite impregnazione automatizzata a temperatura ambiente (ERC4, PROC8b, PROC13)
- Uso come intermedio (ERC6a, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15, SU3)
- Uso industriale di rivestimenti/vernici/primer (ERC4, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15)
- Uso nei processi chimici (ERC4, ERC6a, ERC6b, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15)
- Fluidi funzionali (ERC7, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC28, SU3)
- Formulazione e (re)imballaggio di sostanze e miscele (ERC4, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, SU10, SU3)
- Uso industriale di rivestimenti e vernici (ERC4, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC19, PROC23, PROC28)
- Uso come solvente (ERC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15)
- **Uso Professionale:**
 - Trattamento delle acque (ERC8f, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC13)
 - Uso nei rivestimenti (ERC8a, ERC8d, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, SU22)
 - Uso in laboratori (ERC8a, PROC10, PROC15, SU22)
 - Applicazioni antighiaccio e protezione antigelo (ERC8d, PROC8b, PROC10, PROC11)
 - Applicazioni nella costruzione di strade e nell'edilizia (ERC8d, ERC8f, PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC28, SU22)
 - Uso in fluidi funzionali (ERC9a, ERC9b, PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20, PROC28, SU22)
 - Uso nel settore agrochimico (ERC8a, ERC8d, PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13, PROC28, SU22)
 - Uso come combustibile (ERC9a, ERC9b, PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16)
 - Uso nei detergenti (ERC8a, ERC8d, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13)
 - Produzione ed uso di esplosivi (ERC8e, PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b)
 - Uso professionale (ERC8a, ERC8b, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PC20, PC21, SU20, SU24)
 - Uso professionale in rivestimenti/vernici (ERC8a, ERC8d, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13)
 - Uso come agenti leganti o agenti di rilascio (ERC8a, ERC8d, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14)
 - Uso professionale di vernici e rivestimenti (ERC8a, ERC8d, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC28)
 - Uso in vernici (ERC8a, ERC8d, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19)
 - Stampaggio (ERC8a, PROC10, PC18, SU7)
 - Uso professionale di Adesivi/Sigillanti (ERC8a, ERC8d, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13)
- **Uso consumatore:**
 - Uso in fluidi funzionali (ERC9a, ERC9b, PC16, PC17)
 - Lubrificanti (ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b, PC1, PC24, PC31)
 - Uso come combustibile (ERC9a, ERC9b, PC13)
 - Uso nel settore agrochimico (ERC8a, ERC8d, PC12, PC27)
 - Uso nei detergenti (ERC8a, ERC8d, PC3, PC4, PC8, PC9a, PC24, PC35, PC38)
 - Applicazioni antighiaccio e protezione antigelo (ERC8d, PC4)
 - Uso consumatore di vernici e rivestimenti (ERC8a, ERC8d, PC1, PC9a, PC9b)
 - Uso consumatore di Adesivi/Sigillanti (ERC8a, ERC8d)
 - Uso come solvente (ERC8a, ERC8d, PC1, PC9a, PC9b, PC15, PC24)

- Uso in cosmetici/prodotti per la cura personale, profumi e fragranze (ERC8a, ERC8d, PC28, PC39)

1.2.3 Usi non raccomandati:

Questo prodotto non è consigliato per alcun impiego industriale, professionale o da parte dei consumatori diverso dai suddetti Usi identificati

1.3 - Informazione sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

3SB GRUPPO S.r.l.

Via Secondiano Campanari, 66

00119-Roma (RM) - Italy

Numero telefonico:

06-58203004

Numero telefax:

06-58203004

Indirizzo e-mail:3sbgruppo@gmail.com**Indirizzo e-mail del tecnico competente:**info@stelgasystem.com**Sito internet:**

n.d.

1.4 - Numero telefonico di emergenza:

06-58203004 (orario ufficio)

Centri Antiveneni (CAV):

Roma CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"

06-68593726

Roma CAV Policlinico "A. Gemelli"

06-3054343

Roma CAV Policlinico "Umberto I"

06-49978000

Napoli Ospedale "A. Cardarelli"

081-5453333

Foggia Az. Osp. Univ. Foggia

800183459

Firenze Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica

055-7947819

Pavia CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

0382-24444

Milano Osp. Niguarda Ca' Granda

02-66101029

Bergamo Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII

800883300

Verona Azienda Ospedaliera Integrata Verona

800011858

Nota: elenco tratto dall'indirizzo <https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx>

SEZIONE 2 - Identificazione dei pericoli**2.1 - Classificazione della sostanza o della miscela****2.1.1 Classificazione secondo il Regolamento (CE) n.1272/2008**

Classificazione	Liquido infiammabile	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare
	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 2
Pittogrammi GHS	 GHS02	 GHS07	
Avvertenza	Pericolo	Attenzione	
Indicazione di pericolo	H225:Liquido e vapori facilmente infiammabili	H336:Può provocare sonnolenza o vertigini EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatura della pelle	H319:Provoca grave irritazione oculare

2.2 - Elementi dell'etichetta**2.2.1 Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n.1272/2008**

Classificazione	Liquido infiammabile	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare
	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 2
Pittogrammi GHS	 GHS02	 GHS07	
Avvertenza	Pericolo		
Indicazione di pericolo	H225:Liquido e vapori facilmente infiammabili	H336:Può provocare sonnolenza o vertigini EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatura della pelle	H319:Provoca grave irritazione oculare

Consiglio di prudenza - Prevenzione	P210: Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare P233: Tenere il recipiente ben chiuso P240: Mettere a terra/a massa il contenitore e il dispositivo ricevente P241: Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione P242: Utilizzare solo utensili antiscintillamento P243: Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche P264: Lavare accuratamente le parti del corpo interessate dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso
Consiglio di prudenza - Reazione	P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico P370+P378: In caso di incendio, estinguere con polvere chimica, anidride carbonica (CO ₂), acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcool
Consiglio di prudenza - Conservazione	P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato P403+P235: Conservare in luogo fresco e ben ventilato P405: Conservare sotto chiave
Consiglio di prudenza - Smentimento	P501: Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con i regolamenti locali/regionali/nazionali/internazionali

Se il prodotto è destinato alla vendita al pubblico devono essere aggiunti i consigli di prudenza di carattere generale:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini

P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso

NOTA: Sono evidenziati in grassetto i consigli di prudenza ritenuti più importanti, quelli non evidenziati sono facoltativi. Come previsto dall'articolo 28 comma 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008, indicare non più di sei consigli di prudenza.

CONTIENE: Butanone.

2.3 - Altri pericoli

RISCHI PER LA SALUTE: Il prodotto provoca grave irritazione oculare, può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatura della pelle.

PERICOLI FISICI E CHIMICI/PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE: Il prodotto è facilmente infiammabile.

Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Questa miscela non contiene sostanze classificate PBT e vPvB.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene sostanze che interferiscono con il sistema endocrino.

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Le sostanze contenute nel prodotto non rientrano tra quelle presenti nell'attuale lista di sostanze candidate ad essere incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH (SVHC-aggiornamento del 08/07/2021); non sono presenti sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV).

SEZIONE 3 - Composizione/Informazione sugli ingredienti

3.1 - Sostanze

Non applicabile. Questo prodotto è trattato come una miscela.

3.2 - Miscela

Sostanze	N. di Registrazione	N. CAS N. EINECS N. Indice	Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008	%
Butanone <i>Update 05/12/2020</i>	01-2119457290-43- xxxx	78-93-3 201-159-0 n.d.	  Flam. Liq. 2,H225 Eye Irrit. 2,H319 STOT SE 3,H336 EUH066	78÷82

Descrizione Frasi H (1272/2008)

H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili

H319-Provoca grave irritazione oculare

H336-Può provocare sonnolenza o vertigini

EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

SEZIONE 4 - Misure di primo soccorso

4.1 - Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di incidente consultare il medico, fornendo le informazioni contenute nell'etichetta e nella presente scheda. Si ricorda che somministrazioni di farmaci e uso di apparecchiature mediche devono essere effettuate sotto il controllo di personale sanitario. Si ricorda che il primo intervento, in caso di infortunio, deve essere effettuato da personale addestrato, per evitare ulteriori complicazioni o danni all'infortunato. Se l'infortunato è svenuto non tentare di farlo bere o di somministrargli dei farmaci per via orale. Allontanare l'infortunato dal luogo dell'incidente, spogliarlo di tutti gli abiti contaminati e tenerlo al caldo in ambiente ben aerato fino alla scomparsa dei sintomi.

Il personale di soccorso dovrà indossare adeguati dispositivi di protezione personale.

In caso di inalazione

In caso di inalazione del prodotto prestare le misure di primo soccorso secondo le indicazioni riportate di seguito: portare l'infortunato in zona ben aerata. In caso di disturbi consultare il medico.

In caso di contatto accidentale con gli occhi

In caso di contatto accidentale con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua per non più di 15 minuti. Togliere eventuali lenti a contatto ed aprire bene gli occhi. Consultare immediatamente un medico. Continuare a sciacquare.

In caso di contatto accidentale con la pelle

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto accidentale con la pelle lavare la zona interessata con acqua abbondante e sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.

In caso di ingestione

In caso di ingestione, non provocare il vomito, chiamare immediatamente il medico. Un'azione rapida è essenziale.

4.2 - Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Ingestione

In caso di ingestione può provocare malessere.

Contatto con la pelle

Il contatto prolungato può causare arrossamenti, irritazioni e pelle secca.

Contatto con gli occhi

Può provocare grave irritazione agli occhi.

4.3 - Indicazione dell'eventuale necessità di consultare un medico oppure di trattamenti speciali

Nessuna raccomandazione impartita; in caso di esposizione, inalazione o ingestione accidentali di questo prodotto chimico, potrebbe essere necessario prestare opera di pronto soccorso. Nel dubbio, consultare prontamente un medico.

SEZIONE 5 - Misure di lotta antincendio

5.1 - Mezzi di estinzione

5.1.1 Mezzi di estinzione idonei

Per estinguere l'incendio usare schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica (CO₂), polvere secca o nebbia d'acqua.

5.1.2 Mezzi di estinzione non idonei

Non usare getto d'acqua come mezzo estinguente perché estenderebbe l'incendio.

5.2 - Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La decomposizione termica del prodotto o la combustione può liberare ossidi di carbonio, n-butil metacrilato ed altri gas o vapori tossici.

5.3 - Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Arginare e raccogliere l'acqua usata per estinguere l'incendio. Spruzzare acqua per raffreddare i contenitori.

Dotare gli addetti all'estinzione dell'incendio dell'equipaggiamento di protezione descritto di seguito:

- tuta completa antifiama
- elmetto con visiera o cappuccio con schermo
- guanti anticalore
- scarpe anticalore
- autorespiratore o maschera antigas
- maschera con filtro per acidi e/o vapori organici in relazione ai rischi segnalati nelle voci precedenti, alla dimensione dell'incendio e alla sua localizzazione (luogo aperto/chiuso), etc...
- equipaggiamento di protezione antincendio adeguato

SEZIONE 6 - Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 - Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Misure da adottare in caso di fuoriuscita del prodotto:

- Fuoriuscita di piccola entità: fermare la fuga se non c'è rischio. Assorbire il prodotto versato con materiali non combustibili. Raccogliere in contenitori idonei e smaltire secondo le normative vigenti. Prendere misure di precauzione contro le scariche elettrostatiche.
- Fuoriuscita di grande entità: arginare a distanza il liquido accidentalmente fuoriuscito per il successivo recupero e smaltimento secondo le normative vigenti. Evitare la dispersione in corsi d'acqua, reti fognarie, seminterrati o aree confinate.

6.1.1 Per chi non interviene direttamente

In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto usare i seguenti mezzi di protezione individuale:

- indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (riferirsi alla Sezione 8.2)
- evitare il contatto con la pelle e gli occhi, non respirare i vapori
- spegnere eventuali fiamme libere, allontanare le fonti di accensione. Non fumare
- evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
- garantire una ventilazione adeguata

6.1.2 Per chi interviene direttamente

Durante gli interventi utilizzare:

- maschera antigas con filtro per vapori organici
- occhiali protettivi, visiera, guanti, stivali e grembiuli adeguati
- indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (riferirsi alla Sezione 8.2)

6.2 - Precauzioni ambientali

In caso di fuoriuscita accidentale:

- intervenire per rimuovere o intercettare la fuoriuscita e procedere nelle operazioni di contenimento e raccolta secondo le indicazioni contenute nel punto 6.3.
- in caso di inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali

6.3 - Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento e la raccolta usare le seguenti procedure:

- usare i mezzi di protezione indicati al punto 6.1
- assorbire con materiale inerte, umido e combustibile, quindi lavare l'area con molta acqua
- raccogliere il materiale fuoriuscito in contenitori, chiuderli ermeticamente e smaltirli secondo la normativa locale

6.4 - Riferimenti ad altre sezioni

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7 - Manipolazione e immagazzinamento**7.1 - Precauzioni per la manipolazione sicura****7.1.1 Raccomandazioni sulla manipolazione**

- evitare fuoriuscite ed il contatto con gli occhi e la pelle

- tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere
- evitare l'inalazione di vapori ed aerosol
- garantire una buona ventilazione

7.1.2 Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Durante la manipolazione usare i mezzi di protezione indicati al punto 8 della presente scheda e le procedure riportate di seguito:

- non mangiare, bere e fumare durante il lavoro

7.2 - Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Nello stoccaggio del prodotto utilizzare le cautele riportate di seguito:

- tenere presenti le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, per evitare possibili interazioni con altri prodotti (vedi punto 10)
- tenere i contenitori ben chiusi
- conservare nell'imballaggio originale
- conservare lontano da calore, scintille e fiamme libere

Temperatura di stoccaggio: Ambiente

Pressione di stoccaggio: Atmosferica

Sensibilità speciale: Nessuna in particolare

Materiali e rivestimenti idonei: Acciaio al carbonio Acciaio inossidabile Polietilene Polipropilene Poliestere Teflon.

Materiali e rivestimenti non idonei: Gomma naturale Gomma butilica EPDM Polistirene.

La compatibilità con le materie plastiche può variare; si consiglia la verifica prima dell'uso.

Contenitori usuali di spedizione: Autocisterne, Autobotti di prodotti liquidi (BLC), chiatte, fusti, canestri.

I recipienti, compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in ambienti aerati, a temperatura ambiente, con chiusura di sicurezza inserita.

ALTRE AVVERTENZE: Il contenitore rimane pericoloso anche quando è svuotato del prodotto contenuto. Continuare ad osservare tutte le precauzioni.

7.3 - Usi finali particolari

Per informazioni per quanto riguarda l'equipaggiamento di protezione e le condizioni operative consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione (se disponibili).

SEZIONE 8 - Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Le informazioni di seguito indicate riguardano la manipolazione industriale del prodotto.

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e pareri generici. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

Usare il prodotto secondo le indicazioni contenute in questa scheda, con particolare attenzione alle indicazioni contenute al punto 7.1 Utilizzare i mezzi di protezione indicati al punto 8.2.

Quando il prodotto si trova in spazi ristretti è raccomandata la ventilazione meccanica, come quando è riscaldato a temperatura superiore a quella ambiente.

La Scheda di Sicurezza (SDS) è un documento informativo che considera la natura chimica di una sostanza o miscela pericolosa e gli effetti negativi che la stessa può provocare.

Il DPI è un Dispositivo di Protezione Individuale che deve essere obbligatoriamente impiegato quando si è in presenza di un "Rischio Residuo". Il "Rischio Residuo" è proprio di una situazione lavorativa ed è strettamente legato alle condizioni presenti sul luogo di lavoro ed alla organizzazione del lavoro stesso.

I riferimenti ai DPI da impiegare, contenuti nella Scheda di Sicurezza, non possono avere carattere diverso da quello informativo e, quindi, non possono superare certi limiti dettati dalle attribuzioni delle responsabilità.

La responsabilità della scelta del DPI idoneo ed adeguato alle condizioni di rischio presenti sul luogo di lavoro sono a carico del DATORE DI LAVORO.

8.1 - Parametri di controllo

La miscela contiene la seguente sostanza:

- I dati che seguono sono relativi al **Butanone**:

Sostanza CAS No. Remarks	Butan-2-one			
	78-93-3			
	Methyl Ethyl Ketone (MEK)			
	Limit value - Eight hours		Limit value - Short term	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Australia	150	445	300	890
Austria	100	295	200	590
Belgium	200	600	300 (1)	900 (1)
Canada - Ontario	200		300	
Canada - Québec	50	150	100	300
Denmark	50 (1)	145 (1)	100 (1)(2)	290 (1)(2)
European Union	200	600	300 (1)	900 (1)
Finland	20	60	100 (1)	300 (1)
France	200	600	300 (1)	900 (1)
Germany (AGS)	200 (1)	600 (1)	200 (1)(2)	600 (1)(2)
Germany (DFG)	200 (1)	600 (1)	200 (1)(2)	600 (1)(2)
Hungary		600		900
Ireland	200	600	300 (1)	900 (1)
Israel	200	590		
Italy	200	600	300 (1)	900 (1)
Japan (MHLW)	200			
Japan (JSOH)	200	590		
Latvia	67	200	300 (1)	900 (1)
New Zealand	150	445	300	890
Norway	75	220		
People's Republic of China		300		600 (1)
Poland		450		900
Romania	200	600	300 (1)	900 (1)
Singapore	200	590	300	885
South Korea	200	590	300	885
Spain	200	600	300	900
Sweden	50	150	300 (1)	900 (1)
Switzerland	200	590	200	590
The Netherlands		590		900
Turkey	200	600	300 (1)	900 (1)
USA - NIOSH	200	590	300 (1)	885 (1)
USA - OSHA	200	590		
United Kingdom	200	600	300	899

	Remarks
Belgium	(1) 15 minutes average value
Denmark	(1) Skin (2) 15 minutes average value
European Union	(1) 15 minutes average value Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Value (IOELV) ~ (for references see bibliography)
Finland	(1) 15 minutes average value
France	Bold type: Restrictive statutory limit values Skin (1) 15 minutes average value
Germany (AGS)	(1) Skin (2) 15 minutes average value
Germany (DFG)	(1) Skin (2) 15 minutes average value
Ireland	(1) 15 minutes reference period
Italy	(1) 15 minutes average value
Latvia	(1) 15 minutes average value
People's Republic of China	(1) 15 minutes average value
Romania	(1) 15 minutes average value
Sweden	(1) 15 minutes average value
Turkey	(1) 15 minutes average value
USA - NIOSH	(1) 15 minutes average value

LIVELLI DERIVATI SENZA EFFETTO (DNEL)/LIVELLI DERIVATI CON EFFETTO MINIMO (DMEL)**Lavoratori:****Esposizione a lungo termine - effetti sistemici****Inalazione:** DNEL: 600 mg/m³**Dermale:** DNEL: 1 161 mg/kg peso corporeo/giorno**Esposizione a breve termine - effetti sistemici****Inalazione:** Nessun pericolo individuato**Dermale:** Nessun pericolo individuato**Esposizione a lungo termine - effetti locali****Inalazione:** Nessun pericolo individuato**Dermale:** Nessun pericolo individuato**Esposizione a breve termine - effetti locali****Inalazione:** Nessun pericolo individuato**Dermale:** Nessun pericolo individuato**Pericolosità per gli occhi- effetti locali**

Basso rischio (senza effetto soglia derivato)

Consumatore:**Esposizione a lungo termine - effetti sistemici****Inalazione:** DNEL: 106 mg/m³**Dermale:** DNEL: 412 mg/kg peso corporeo/giorno**Orale:** DNEL: 31 mg/kg peso corporeo/giorno**Esposizione a breve termine - effetti sistemici****Inalazione:** Nessun pericolo individuato**Dermale:** Nessun pericolo individuato**Orale:** Nessun pericolo individuato**Esposizione a lungo termine - effetti locali****Inalazione:** Nessun pericolo individuato**Dermale:** Nessun pericolo individuato**Esposizione a breve termine - effetti locali****Inalazione:** Nessun pericolo individuato**Dermale:** Nessun pericolo individuato**Pericolosità per gli occhi- effetti locali**

Basso rischio (senza effetto soglia derivato)

CONCENTRAZIONE PREVISTA DI NON EFFETTO (PNEC)

Acqua (acqua dolce)	Acqua (acqua marina)	Acqua (rilascio intermittente)	Impianto di trattamento rifiuti	Sedimento (acqua dolce)	Sedimento (acqua marina)	Terreno	Orale (avvelenamento secondario)
55.8 mg/l	55.8 mg/l	55.8 mg/l	709 mg/l	284.74 mg/kg sedimento peso a secco	284.7 mg/kg sedimento peso a secco	22.5 mg/kg suolo peso a secco	1 000 mg/kg alimento

Procedure di monitoraggio consigliate

Questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale dell'atmosfera o biologico nell'ambiente di lavoro per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare apparecchiatura protettiva respiratoria. Per reperire informazioni al tale riguardo si può consultare:

<http://amcaw.ifa.dguv.de/WForm09.aspx>

8.2 - Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Nei sistemi a circuito aperto, dove il contatto con il prodotto è possibile, indossare occhiali di sicurezza, abiti con maniche lunghe, e guanti impermeabili. Dove la concentrazione del prodotto in aria dovesse superare i limiti esposti in questa sezione e se gli impianti, le modalità operative ed altri mezzi per limitare l'esposizione dei lavoratori non risultassero adeguate, sono necessari mezzi di protezione per le vie respiratorie.

Garantire una ventilazione adeguata. Rispettare i limiti di esposizione professionale e ridurre al minimo il rischio di inalazione dei vapori.

8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

La scelta dell'equipaggiamento di protezione individuale varia in base alle condizioni di esposizione potenziale come per esempio applicazioni, procedure di manipolazione, concentrazione e ventilazione. Le informazioni sulla scelta dell'equipaggiamento di protezione, come indicato di seguito, si basa sull'uso normale e definito.

MISURE IGIENICHE SPECIFICHE:

Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver manipolato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e l'equipaggiamento di protezione per rimuovere i contaminanti. Eliminare gli indumenti e le scarpe che non possono essere lavati. Praticare una buona pulizia generale.

IGIENE PERSONALE:

provvedere l'ambiente di lavoro di strutture adatte a permettere la possibilità di lavarsi. Cambiare le tute, gli indumenti indossati sotto le tute e le scarpe qualora essi siano impregnati di prodotto. Queste protezioni infatti, utili per minimizzare i contatti, possono divenire esse stesse fonti di contaminazione, se continuano ad essere usate dopo essere state impregnate con il prodotto.

METODO DI LAVORO:

L'uso e la scelta dell'equipaggiamento di protezione personale è determinato dal rischio del prodotto, dalle condizioni di lavoro e dalla lavorazione. In generale, si raccomanda come protezione minima l'uso di occhiali di sicurezza con protezione laterale, di abiti da lavoro che proteggano le braccia, le gambe ed il corpo. Inoltre, ogni visitatore nell'area dove questo prodotto viene manipolato, dovrebbe almeno indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE:

mantenere l'igiene del posto di lavoro, utilizzare metodi di lavoro corretti ed in caso di uso del prodotto da parte di operatori con pelle secca o in ambienti freddi seguire le istruzioni del punto successivo.

Provvedere al cambio dei guanti eventualmente utilizzati (cloruro di polivinile, polietilene, neoprene- non gomma naturale) in presenza di segni di usura, crepe o contaminazioni interne.

Dove le concentrazioni in aria possono eccedere i limiti dati in questa sezione, è raccomandato l'uso di semi maschera facciale con filtro per proteggere da sovraesposizione per inalazione. La tipologia del filtro dipende dall'ammontare e dal tipo di prodotti chimici che sono manipolati nel posto di lavoro.

CURA DELLA PELLE:

la pulizia personale è il fattore di protezione più efficace. Non utilizzare abrasivi o solventi. L'uso di creme ricondizionanti, dopo il lavoro, è consigliabile per rigenerare lo strato lipidico ed è raccomandato nella stagione invernale ad operatori con pelle secca. La bassa temperatura e l'umidità, infatti, possono causare esse stesse escoriazioni della pelle, rendendo gli addetti più vulnerabili all'azione delle sostanze chimiche presenti.

a) Protezione per occhi/volto

Occhiali di sicurezza approvati.

b) Protezione della pelle*Protezione delle mani:*

Si consiglia l'uso di guanti di gomma butilica. Per scegliere i guanti più adatti chiedere consiglio al fornitore dei guanti che può dare informazioni relative alla durata limite del loro materiale costitutivo.

Altro:

Indossare un grembiule di gomma. Indossare scarpe di gomma.

c) Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente occorre utilizzare un adeguato apparecchio di protezione delle vie respiratorie.

d) Pericoli termici

Il prodotto non deve essere utilizzato ad alte temperature. Non sono previsti dispositivi di protezione personale per pericoli termici. In caso di utilizzo del prodotto ad alte temperature pericolo di cracking.

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale*Informazione generale:*

In caso di inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Suolo:

Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

Acqua:

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.

SEZIONE 9 - Proprietà fisiche e chimiche**9.1 - Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

- a) **Stato fisico (a 20°C e a 101,3 kPa):** liquido
- b) **Colore:** giallino
- c) **Odore:** caratteristico
Soglia olfattiva: Dato non disponibile.
- d) **Punto di fusione/Punto di congelamento:** <-20°C
- e) **Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione:** 80°C (PEI)
- f) **Infiammabilità (solidi, gas):** Dato non pertinente.
- g) **Limite inferiore e superiore di esplosività:** 1,5 vol. % e 11,5vol. %
- h) **Punto di infiammabilità:** <10°C
- i) **Temperatura di autoaccensione:** <300°C
- j) **Temperatura di decomposizione:** Dato non disponibile.
- k) **pH:** Dato non pertinente.
- l) **Viscosità, cinematica:** 0.71 cSt a 20°C
- m) **Solubilità:** Insolubile in acqua (20°C)
- n) **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:** log Pow: 0,29
- o) **Tensione di vapore:** 105 hPa (20°C)
635 hPa (65°C)
- p) **Densità e/o densità relativa:** 0.70g/cm³ (15°C)

q) **Densità di vapore relativa (aria=1):** Dato non disponibile.

r) **Caratteristiche delle particelle:** Dato non pertinente.

9.2 - Altri dati

Dati non disponibili.

N.B.: I dati indicati in questa scheda sono valori medi tipici e non limiti di specifica.

SEZIONE 10 - Stabilità e reattività

10.1 - Reattività

Il prodotto è stabile in condizioni normali.

10.2 - Stabilità chimica

Il prodotto deve essere considerato:

- stabile in condizioni normali, ma può diventare instabile in particolari condizioni (vedi punti 10.3 e 10.4)

10.3 - Possibilità di reazioni pericolose

Non si verificherà polimerizzazione pericolosa.

10.4 - Condizioni da evitare

Evitare calore eccessivo per prolungati periodi di tempo. Evitare calore, fiamme libere ed altre sorgenti d'ignizione.

10.5 - Materiali incompatibili

Evitare il contatto con: sostanze fortemente comburenti.

10.6 - Prodotti di decomposizione pericolosi

Per combustione produce ossidi di carbonio (CO, CO₂), n-butil metacrilato.

SEZIONE 11 - Informazioni tossicologiche

11.1 - Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

a) Tossicità Acuta

Non sono disponibili dati di tossicità relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Orale LD50 (Ratto) (maschi): 2 054 mg/kg
 LD50 (Ratto) (femmine): 2 328 mg/kg
 LD50 (Ratto) (maschi/femmine): 2 193 mg/kg
 Linee Guida 423 per il Test dell'OECD

Dermale LD50 (Coniglio): > 10 mg/kg peso corporeo
 Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

b) Corrosione cutanea/Irritazione cutanea

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Coniglio: Non irritante.

Linee Guida 404 per il Test dell'OECD.

c) Lesioni oculari gravi/Irritazioni oculari gravi

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Coniglio: Irritante.

Linee Guida 405 per il Test dell'OECD.

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Porcellino d'India: Non sensibilizzante cutaneo
Linee Guida 406 per il Test dell'OECD.

e) Mutagenicità delle cellule germinali

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Genotossicità in vitro Tipo di test: Saggio di Mutazione Inversa nei Batteri
Metodo: Linee Guida 471 per il Test dell'OECD
Risultato: Negativo con e senza attivazione metabolica

Genotossicità in vivo Tipo di test: Saggio sul micronucleo negli eritrociti dei mammiferi
Metodo: Linee Guida 474 per il Test dell'OECD
Risultato: Negativo

f) Cancerogenicità

Dati non disponibili.

g) Tossicità per la riproduzione

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Tossicità riproduttiva Tipo di test: Studio di Tossicità sulla Riproduzione Due-Generazione
Metodo: Linee Guida 416 per il Test dell'OECD
Risultato: P0 : NOAEL (maschi/femmine): 10 000 mg/l
LOAEL (maschi/femmine): 20 000 mg/l
F1: NOAEL (maschi/femmine): 10 000 mg/l
LOAEL (maschi/femmine): 20 000 mg/l

Tossicità sullo sviluppo/

Teratogenicità Tipo di test: Studio sulla Tossicità dello Sviluppo Prenatale
Metodo: Linee Guida 414 per il Test dell'OECD
Risultato: Tossicità materna: NOAEC: ca. 1 002 ppm
Tossicità fetale: NOAEC: ca. 1 002 ppm

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola

Dati non disponibili.

i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Inalazione Tipo di test: Tossicità Inalazione Subcronica: Studio 90-giorni
Metodo: Linee Guida 413 per il Test dell'OECD
Risultato: NOAEC (maschi/femmine): 5 041 ppm

j) Pericolo in caso di aspirazione

Dati non disponibili.

11.2 - Ulteriori dati tossicologici

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Inalazione

Il vapore può irritare le vie respiratorie o i polmoni. I vapori possono causare sonnolenza e vertigini.

Ingestione

Può provocare dolore di stomaco o vomito. Può causare nausea, cefalea, vertigini ed intossicazione.

Contatto con la pelle

Irritante per la pelle. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

SEZIONE 12 - Informazioni ecologiche

Questa miscela contiene ca. 80% di Composto Organico Volatile, in accordo con la Direttiva 2010/75/UE

12.1 - Tossicità

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Tossicità a breve termine per i pesci

Pimephales promelas

Linee Guida 203 per il Test dell'OECD (Pesce, Test Tossicità acuta)

Concentrazione degli effetti: 2 993 mg/l

Tossicità a breve termine per gli invertebrati acquatici

Daphnia magna

Linee Guida 202 per il Test dell'OECD (Daphnia sp. Test Immobilizzazione Acuta)

Concentrazione degli effetti: 308 mg/l

Tossicità per le alghe e cianobatteri

Pseudokirchneriella subcapitata (nome precedente: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Linee Guida 201 per il Test dell'OECD (Alga, Test sull'Inibizione dello sviluppo)

Tossicità per microorganismi

Pseudomonas putida

Soglia di tossicità (16 h): 1 150 mg/l

12.2 - Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Biodegradazione in acqua: test di screening

Fanghi attivati, domestici (adattamento non-specificato)

Linee Guida 301 D per il Test dell'OECD (Prontamente Biodegradabile: Test della Bottiglia Chiusa)

98 % degradazione (O₂ consumo) 28 d

≥ 57 % degradazione (O₂ consumo) 28 d

Rapidamente biodegradabile.

12.3 - Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

Log Pow: 0.29

12.4 - Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati relativi al prodotto finale.

I dati che seguono sono da riferirsi al componente Butanone, elencato in sezione 3):

La sostanza è solubile in acqua.

12.5 - Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze classificate PBT e vPvB.

12.6 - Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene sostanze che interferiscono con il sistema endocrino.

12.7 - Altri effetti avversi

Dati non disponibili.

SEZIONE 13 - Considerazioni sullo smaltimento**13.1 - Metodi di trattamento dei rifiuti**

Il prodotto tale e quale deve essere considerato: **rifiuto speciale pericoloso**. Recuperare se possibile. Questo prodotto NON è idoneo per essere smaltito in discariche e/o attraverso acque di scarico pubbliche, canali, corsi d'acqua naturali o fiumi. Questo prodotto non produce ceneri e può essere incenerito in idonei impianti di termodistruzione in accordo con le normative vigenti. I rifiuti originati o contaminati dal prodotto devono essere classificati, stoccati e avviati ad un idoneo impianto di smaltimento nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti. Per la manipolazione e lo stoccaggio dei rifiuti originati o contaminati dal prodotto utilizzare le procedure e le precauzioni riportate ai punti 6, 7 e 8 della presente Scheda.

Smaltimento dei contenitori

I contenitori, anche se completamente svuotati, non devono essere dispersi nell'ambiente. I contenitori del prodotto devono essere sottoposti ad un idoneo trattamento di bonifica prima di essere avviati allo smaltimento. I contenitori che contengono residui del prodotto devono essere classificati, stoccati e avviati ad un idoneo impianto di trattamento nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Codice Catalogo Europeo Rifiuti

In funzione dell'utilizzo il prodotto può essere catalogato secondo diversi codici. Non è possibile dare indicazioni generali. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.

L'utilizzatore deve essere informato che le condizioni di uso possono variare il codice del rifiuto, dopo l'uso. Fare riferimento alla direttiva 2001/118/EC per la definizione dei rifiuti.

SEZIONE 14 - Informazioni sul trasporto

Precauzioni: Il prodotto presenta pericoli e restrizioni per il trasporto.



Etichetta di trasporto: 3

14.1 - Numero ONU o numero ID

ADR-RID (Trasporto via terra)	Numero ONU: UN 1193
ADNR-ADN (Trasporto in acque interne)	Numero ONU: UN 1193
IMDG (Trasporto via mare)	Numero ONU: UN 1193
ICAO-IATA (Trasporto aereo)	Numero ONU: UN 1193

14.2 - Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR-RID (Trasporto via terra)	Nome di spedizione dell'ONU: Etilmetilchetone (Metiletilchetone)
ADNR-ADN (Trasporto in acque interne)	Nome di spedizione dell'ONU: Etilmetilchetone (Metiletilchetone)
IMDG (Trasporto via mare)	Nome di spedizione dell'ONU: Etilmetilchetone (Metiletilchetone)
ICAO-IATA (Trasporto aereo)	Nome di spedizione dell'ONU: Etilmetilchetone (Metiletilchetone)

14.3 - Classe/i di pericolo connesse al trasporto

ADR-RID (Trasporto via terra)	Classe di pericolo: 3
ADR-RID (Trasporto via terra)	N° ident.pericolo: 33
ADR-RID (Trasporto via terra)	Etichetta di pericolo: 3
ADR-RID (Trasporto via terra)	Codice di classificazione: F1
ADNR-ADN (Trasporto in acque interne)	Classe di pericolo: 3
ADNR-ADN (Trasporto in acque interne)	N° ident.pericolo: 33
ADNR-ADN (Trasporto in acque interne)	Etichetta di pericolo: 3
IMDG (Trasporto via mare)	Classe di pericolo: 3
IMDG (Trasporto via mare)	N° ident.pericolo: 33
IMDG (Trasporto via mare)	Etichetta di pericolo: 3
ICAO-IATA (Trasporto aereo)	Classe di pericolo: 3
ICAO-IATA (Trasporto aereo)	N° ident.pericolo: 33
ICAO-IATA (Trasporto aereo)	Etichetta di pericolo: 3

14.4 - Gruppo di imballaggio

ADR-RID (Trasporto via terra)	Gruppo d'imballaggio: II
ADR-RID (Trasporto via terra)	Codice di classificazione: F1
ADR-RID (Trasporto via terra)	Disposizioni speciali: TP1
ADR-RID (Trasporto via terra)	Quantità limitate: 1L
ADR-RID (Trasporto via terra)	Quantità esenti: E2
ADR-RID (Trasporto via terra)	Istruzioni di imballaggio: P001-IBC02-R001
ADR-RID (Trasporto via terra)	Imballaggio in comune: MP19
ADR-RID (Trasporto via terra)	Codice cisterna: LGBF
ADR-RID (Trasporto via terra)	Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria): 2(D/E)

ADNR-ADN (Trasporto in acque interne)	Gruppo d'imballaggio: II
IMDG (Trasporto via mare)	Gruppo d'imballaggio: II
IMDG (Trasporto via mare)	Disposizioni speciali: --
IMDG (Trasporto via mare)	Quantità limitate: 1L
IMDG (Trasporto via mare)	Quantità esenti: E2
IMDG (Trasporto via mare)	Istruzioni di imballaggio: P001
IMDG (Trasporto via mare)	Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa:
	Istruzioni cisterne: T4
	Disposizioni speciali: TP1
ICAO-IATA (Trasporto aereo)	Gruppo d'imballaggio: II

14.5 - Pericoli per l'ambiente

IMDG (Trasporto via mare)	Marine pollutant: No.
---------------------------	-----------------------

14.6 - Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR-RID (Trasporto via terra)	Codice di Azione d'Emergenza (EAC, Emergency Action Code) Hazchem: *2YE.
IMDG (Trasporto via mare)	Procedura di emergenza (Ems): F-E, S-D
IMDG (Trasporto via mare)	Stivaggio e movimentazione: Categoria B
Attenzione: Liquidi infiammabili.	

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al trasporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizione vigente dell'Accordo A.D.R. e le disposizioni nazionali applicabili.

Il trasporto deve essere effettuato negli imballi originali e, comunque, in imballaggi che siano costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con questo reazioni pericolose.

Gli addetti al carico e allo scarico della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal prodotto e sulle eventuali procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza.

14.7 - Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Nessuna indicazione per il trasporto di questa miscela.

SEZIONE 15 - Informazioni sulla regolamentazione**15.1 - Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Legislazione Nazionale : Ove applicabile si faccia riferimento alle seguenti normative:

- D.P.R. 175/88 e successivi adeguamenti
- D.P.R. 303/56 del 19/05/1956
- Circolari Ministeriali 45 e 61
- D. Lgs. 81/2008 e successivi adeguamenti

Legislazione Nazionale : Altre disposizioni di normativa vigente:

- valori limite di soglia (TLV) ed indicatori biologici di esposizione (IBE) ACGIH 1998 ed attualizzazioni.
- protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (D.L. 212 del 30/07/1990) (pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana** n° 181 del 04/08/1990)
- Norme generali per l'igiene sul lavoro (D.P.R. 303/56 del 19/03/1956) (pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 105 del 30/04/1956) ed attualizzazioni.
- Regolamenti e tabelle sulle malattie professionali nell'industria (DPR 336 del 13/04/1994) (pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana** n° 131 del 07/06/1994) ed attualizzazioni.
- Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626 del 19/09/94) (Attuazione delle direttive [89/391/CEE](#), [89/654/CEE](#), [89/655/CEE](#), [89/656/CEE](#), [90/269/CEE](#), [90/270/CEE](#), [90/394/CEE](#) e [90/679/CEE](#), [93/88/CEE](#), [97/42/CE](#) e [1999/38/CE](#) riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) (pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 265 del 12/11/1994)
- Rischi incidenti rilevanti (severo bis) (D.Lgs. 334 del 17/08/1999) (Attuazione della direttiva [96/82/CE](#) relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) (pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 228 del 28/09/1999) ed attualizzazioni.
- Norme sugli scarichi (D.M. del 12/7/90) (Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione) (pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 176 del 30/07/1990)
- Norme sull'inquinamento atmosferico (D.M. del 12/7/90-Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione e del DPR DEL 25/07/1991-pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana** n° 175 del 27/07/1991) ed attualizzazioni.
- Norme sullo smaltimento e sul trasporto dei rifiuti pericolosi (D.Lgs 22/97-Attuazione delle direttive [91/156/CEE](#) sui rifiuti, [91/689/CEE](#) sui rifiuti pericolosi e [94/62/CE](#) sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio-pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 38 del 15/02/1997 e D.Lgs. 389/97-Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo [5 febbraio 1997, n. 22](#), in materia

di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio-pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana** n° 261 del 08/11/1997) ed attualizzazioni.

- Norme per il trasporto via terra ADR/RID – D.M. del 4/9/1996- Attuazione della direttiva [94/55/CE](#) del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (pubblicato/a su: **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 282 del 02/12/1996) ed attualizzazioni.
- Circolari Ministeriali 45 e 61 ed attualizzazioni.
- Testo unico su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (con recepimento Dir. CE fino a 22° Adeguamento): D.M. del 28/4/1997- Attuazione dell'[art. 37](#), commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 192 del 19/08/1997) ed attualizzazioni.
- Norme su classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (D.L. 285 del 16/07/1998- Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128) (pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana** n° 191 del 18/08/1998) ed attualizzazioni.
- Recepimento 24° Adeguamento CE (D.M. 175 del 07/07/1999- Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 98/73/CE) (pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 226 del 25/09/1999) ed attualizzazioni.
- Norme per la compilazione delle schede di sicurezza (con recepimento fino a Dir. CE 93/112) (DM del 4/4/97- Attuazione dell'[art. 25](#), commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza) (pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana** n° 169 del 22/07/1997) ed attualizzazioni.
- Recepimento 24° e 25° Adeguamento CE (D.M. 10/04/2000-Recepimento delle direttive [98/73/CE](#) e [98/98/CE](#), recanti rispettivamente il ventiquattresimo ed il venticinquesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE) (pubblicato/a su : **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 205 del 02/09/2000) ed attualizzazioni.
- **Direttiva CEE/CEEA/CE n°45 del 31/05/1999**
- 1999/45/CE: Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
- **Decreto Ministeriale del 26/01/2001**-Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla direttiva [2000/32/CE](#) (recante XXVI adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE).
- **Decreto Ministeriale del 11/04/2001**-Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
- **Direttiva Comunitaria [2001/59/CE](#)** del 06/08/2001, recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
- **Direttiva Comunitaria [2001/58/CE](#)** del 27/07/01, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE.
- **Decreto Legislativo del 14 Marzo 2003, n.65** – Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
- **Decreto del 16 Gennaio 2004, n. 44** – Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203.
- **Decreto 28/02/2006** – Recepimento della Direttiva 2004/74/CE, recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
- **Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale”
- **Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006** concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
- **Decreto 04/02/2008** - Recepimento della Direttiva 2006/15/CE, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE.
- **Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008** relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
- **Regolamento (CE) N. 552/2009 del 22 giugno 2009** - recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII.
- **Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009** recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Regolamento (UE) N. 276/2010 della Commissione del 31 marzo 2010** recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle

sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici).

- **Regolamento (UE) N. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010**, recante modifica del Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- **Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011**, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichetta e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Regolamento (UE) N. 109/2012 della Commissione del 9 febbraio 2012**, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (sostanze CMR)
- **Regolamento (UE) N. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012**, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Regolamento (UE) N. 126/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013**, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- **Regolamento (UE) N. 348/2013 della Commissione del 17 aprile 2013** recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- **Regolamento (UE) N. 487/2013 della Commissione del 8 maggio 2013**, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- **Regolamento (UE) N. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013**, recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Regolamento (UE) N. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013** recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Direttiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014** che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014** sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
- **Regolamento (UE) N. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014** recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- **Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015** recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- **Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015** che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
- **Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016** recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016** recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017** recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- **Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione del 13 giugno 2017** recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- **Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione del 22 giugno 2017** che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa
- **Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018** recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,

all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione

- **Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018** recante modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B
- **Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019** che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
- **Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione del 27 marzo 2019** recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- **Regolamento Delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019** che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.
- **Regolamento Delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020** recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- **Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020** che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- **Regolamento Delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020** che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria

Restrizioni alla commercializzazione e all'uso

Autorizzazione e/o restrizioni all'uso (allegato XVII):

3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/EC o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a 14 F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1;	1. Non sono ammesse: - in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere, - in articoli per scherzi, - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi. 2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato. 3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se: - possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304. 4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN). 5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni: a) le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: "Tenere le
--	--

	lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini”; e, dal 1° dicembre 2010, “Ingerire un sorso d’olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita”; b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1° dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita”; c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1° dicembre 2010. 6. Entro il 1° giugno 2014 la Commissione invita l’agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all’articolo 69 del presente regolamento, in vista dell’eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico. 7. Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono all’autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1° dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.»
40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.	1. È vietato l’uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali: - lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni, - neve e ghiaccio artificiale, - simulatori di rumori intestinali, - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol, - imitazione di escrementi, - sirene per feste, - schiume e fiocchi per uso decorativo, - ragnatele artificiali, - bombolette puzzolenti. 2. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballo e all’architettura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso riservato agli utilizzatori professionali” 3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (**). 4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.

(**) GU L 147 del 9.6.1975, pag 40

Applicabile Direttiva SEVESO III

Tale miscela deve essere considerata nelle sommatorie relative alla classificazione del deposito.

15.2 - Valutazione sulla sicurezza chimica

È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per le sostanze che compongono questa miscela.

SEZIONE 16 - Altre informazioni

Usi e limitazioni : Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

Distribuzione della SDS : L'informazione contenuta in questa scheda deve essere resa disponibile a tutti coloro che maneggiano il prodotto.

I lavoratori devono essere informati, formati ed addestrati in base alle loro specifiche mansioni, secondo le pertinenti norme di legge.

Procedura utilizzata per derivare la Classificazione a norma del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Classificazione	Giustificazione
Flam. Liq. 2,H225	Sulla base dei dati analitici
Eye Irrit. 2,H319	Sulla base dei dati analitici
STOT SE 3,H336	Metodo di calcolo

GLOSSARIO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO RIPORTATE NEL DOCUMENTO

Descrizione Frasi H (1272/2008)

H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili

H319-Provoca grave irritazione oculare

H336-Può provocare sonnolenza o vertigini

EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

L'informazione fornita su questa scheda di sicurezza corrisponde allo stato della nostra conoscenza e della nostra esperienza del prodotto e non è da considerarsi esaustiva. Si applica al prodotto tal quale conforme alle specifiche. In caso di combinazioni o di miscele assicurarsi che nessun nuovo pericolo possa manifestarsi. Essa non dispensa in nessun caso l'utilizzatore del prodotto dal rispettare l'insieme delle norme legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.

Questa scheda è stata preparata con l'ausilio del programma ESWIN, utilizzando anche la base di dati SINTALEX.

Legenda delle abbreviazioni e acronimi

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Documentation of the Threshold Limit Values)
ADR	Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relative al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM	ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)
bw	Peso del corpo
CAS	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
CER	Catalogo Europeo dei rifiuti
CMR	Carcinogen, Mutagen and Reprotoxic (Cancerogenicità, Mutagenicità e Tossicità Riproduttiva)
CONCAWE	CONservation of Clean Air and Water in Europa
CSA	Valutazione sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Assessment)
CSR	Relazione sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
DMEL	Derived Minimum Effect Level (Livello Derivato di Effetto Minimo)
DNEL	Derived No Effect Level (Livello Derivato di Non Effetto)
dw	Peso a secco
EC number	European Chemical number
EC50	Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Substances (Registro Europeo delle Sostanze Chimiche in

	Commercio)
EL50	Carico effettivo, 50%
IATA	International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)
IC50	Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
Codice IMDG	International Maritime Dangerous Good code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)
LC50	Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)
LD50	Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui)
LL50	Carico letale, 50%
LL0	Carico letale, 0%
LOAEL	Low Observed Adverse Effects Level (Dose o concentrazione più bassa alla quale un effetto indesiderato è ancora osservato)
n.d.	Non disponibile
NIOSH/OSHA	Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)
NOEC	No Observed Effects Concentration (concentrazione senza effetti osservabili)
NOAEL	No Observed Adverse Effects Level (dose senza effetti avversi osservabili)
NOEL	No Observed Effects Level (Livello al quale non si osservano effetti dannosi)
OECD	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (Concentrazione Prevista di Non Effetto)
PBT	Persistent, bioaccumulative and toxic (Sostanze Persistenti Bioaccumulabili e Tossiche)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
RMM	Risk Management Measure
SNC	Sistema nervoso centrale
STEL	Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
STOT	Tossicità specifica per organi bersaglio
TLV	Threshold limit value (Valore limite di soglia) (America Conference of Governmental Industrial Hygienists)
TWA	Time Weighted Average (Media ponderata nel tempo)
STEL	Short term exposure limit (Limite di esposizione a breve termine)
UVCB	Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici
vPvB	Very Persistent very bioaccumulative (Molto Persistente e molto Bioaccumulabile)
VOC	Volatile Organic Compounds
VwVwS	Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)
WAF	Water Accommodated Fraction

Per informazioni tecniche: Tel. 06-58203004

Sommario della revisione:

Questa scheda è stata rivista nella/e sezione/i: Tutte

In quelle sezioni, una barra verticale (|) sul margine sinistro indica una modifica dalla versione precedente. Se una sezione è indicata ma non evidenzia la barra, indica che il testo è stato cancellato.

SCHEDA VERSIONE n. 4 del 10/11/2021

Tale versione sostituisce ed annulla eventuali altre emesse in data precedente.

SCHEDA STAMPATA IL 10/11/2021